



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SOLIANI, AMATI, BASSOLI, BIONDELLI, FERRANTE,
Vittoria FRANCO, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, NEROZZI,
STRADIOTTO, GUSTAVINO e MAZZUCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2010

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena»

ONOREVOLI SENATORI. - La Via Francigena è uno dei cammini che uniscono l'Italia all'Europa. È un simbolo delle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto» (Trattato di Lisbona che istituisce una Costituzione per l'Europa).

Il presente disegno di legge ha come obiettivo la valorizzazione dell'itinerario storico della Via Francigena, che rappresenta, insieme al Cammino di Santiago di Compostela, un segno tangibile della comunità spirituale e culturale europea e che costituisce un momento importante in grado di sottolineare efficacemente l'impegno per la ricerca delle origini comuni e per la fattiva cooperazione tra i diversi Paesi che anima questa fase di progressiva unità dell'Europa, per la costruzione dell'identità europea.

L'Arcivescovo di Canterbury, Sigerico, intorno al 990, lascia traccia scritta dell'antico cammino di pellegrinaggio e fissa così il percorso che ancora oggi individua la Via Francigena. Dopo Canterbury si attraversavano i centri di Dover, Sombre, Guînes, Thérouanne, Bruay, Arras, Doingt, Seraucourt-le-Grand, Laon, Corbeny, Reims, Châlon-sur-Marne, Fontaine-sur-Coole, Donnemont, Brienne la Vieille, Bar-sur-Aube, Blessonville, Humes, Grenant, Cussey sur l'Ognon, Besançon, Nods, Pontarlier, Yverdon, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, Saint Maurice, Orsières, Bourg-Saint Pierre, Saint Rhémy. Attraversate le Alpi in Valle d'Aosta, la strada scendeva dal Piemonte e dalla Lombardia attraversando i centri di Aosta, Santhià, Vercelli, Tromello, Pavia, Santa Cristina e Corte Sant'Andrea nella pianura padana, prose-

guendo per Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, ove si dipartiva la variante piacentina, Fidenza e Parma, valicava l'Appennino presso Berceto, scendeva da Montelungo lungo la valle del Magra per raggiungere Pontremoli, Villafranca (ove si riscuotevano i pedaggi della Romea), Aulla, Santo Stefano, Sarzana e Luni. L'itinerario proseguiva attraversando tutta la Toscana passando per Carrara, Massa, Ponte San Pietro, Lucca, Altopascio, Fucecchio, San Miniato, Chianni, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Abbadia San Salvatore, Radicofani e, attraverso la valle del Paglia, raggiungeva Acquapendente, Bolsena, Montefiascone e Viterbo. Percorrendo l'attuale via Monte Mario si giungeva a Roma.

L'itinerario era costituito non da una singola strada ma da un insieme di percorsi e sentieri, o meglio da un «fascio di strade», secondo l'efficace definizione della più recente storiografia.

Numerose erano quindi le varianti e le possibilità che si aprivano al pellegrino, in ragione anche delle vicende politiche e militari dei diversi territori.

Tra le varianti più significative si può ricordare quella che dal Piemonte Moncenisio via Torino-Asti-Gavi raggiungeva Genova per proseguire poi ad est lungo la costa ligure congiungendosi all'itinerario sopra descritto poco prima di Sarzana. Il percorso della Via Francigena interessa quindi direttamente sette regioni italiane: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio. Pare ovvio sottolineare l'effetto potenziale di attrazione e promozione all'utilizzo di tale percorso a fini turistici e di scambio culturale che si potrebbe ottenere mediante la proposizione di un'offerta turistica, culturale e ambientale

concretamente strutturata e preventivamente promossa e fatta conoscere: un'offerta turistica con una visione unitaria.

In passato il tema Via Francigena è stato all'attenzione dei competenti organi europei e nazionali. Il 21 aprile del 1994 la Direzione educazione, cultura e sport del Consiglio d'Europa ha ufficializzato il definitivo riconoscimento di «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa» della Via Francigena (prot. n. 459 del 4 maggio 1994). A seguito di ciò alcune regioni hanno intrapreso singole azioni, a volte anche con il supporto di risorse comunitarie, per favorire la conoscenza e la valorizzazione di specifici tratti dell'antica Via anche attraverso interventi di restauro del patrimonio artistico e storico. In via indiretta anche taluni provvedimenti nazionali (ad esempio le azioni del Giubileo fuori del Lazio) hanno, in parte e residualmente, interessato il tema della valorizzazione della Via Francigena.

Tuttavia, è mancato a livello nazionale un approccio unitario e coerente al tema della valorizzazione della strada, che tenesse conto delle valenze interregionali, nazionali e di quelle propriamente internazionali. Anzi proprio la necessità di una migliore e organica valorizzazione impone al Parlamento di affrontare il tema e garantire all'intero percorso quelle caratteristiche di qualità diffusa, di coerenza di realizzazione e di integrazione fra specificità territoriali e molteplicità delle azioni politiche, che sono garanzia per una concreta, ampia e soddisfacente promozione. Tutto ciò non può non vedere un importante ruolo nazionale a fianco dei governi regionali e locali.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione si prefigge quindi lo scopo di promuovere azioni coerenti per la valorizzazione della Via Francigena, consentendone la migliore conoscenza e salvaguardandone la memoria, nella consapevolezza che tale itinerario storico sia un elemento fondante della comune cultura europea; nonché di favorire un adeguato sviluppo dei territori inte-

ressati, anche grazie al consolidarsi di flussi di turismo culturale e ambientale. Ciò non può non inserirsi, come prevede il disegno di legge, in un più ampio processo di integrazione e di scambio sociale, economico e culturale a livello europeo. In particolare, a rafforzare i temi dell'identità culturale europea si orientano gli interventi di restauro dei beni storici e le attività di ricerca e documentazione promosse dalla scuola, le quali richiedono di sviluppare le attività in collaborazione con soggetti di altri Paesi europei. Sul versante turistico si orientano invece prevalentemente gli interventi legati alla sentieristica, al restauro del paesaggio, alla ricettività e alla promozione turistica.

Con questo provvedimento si intende quindi rispondere alla necessità di affrontare organicamente, nell'ambito di un progetto unitario di chiara valenza nazionale ed europea, ed in modo il più possibile coordinato tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti - nel rispetto delle rispettive autonomie e degli specifici compiti istituzionali - l'insieme di azioni necessarie alla valorizzazione delle tradizioni spirituali, musicali, letterarie, artistiche, architettoniche e al miglioramento dell'offerta culturale, turistica e ambientale nei territori interessati dalle persistenze della Via Francigena.

Il disegno di legge ammette a finanziamento - previa valutazione della apposita Commissione - i progetti di intervento, anche in partenariato con i privati, per il recupero e la valorizzazione dei tracciati viari sopravvissuti (o rievocabili), dei luoghi di accoglienza (*xenodochi*, *hospitalia*, chiese e monasteri a loro collegati, oratori, luoghi di forte devozione popolare, alberghi veri e propri che sorgono soprattutto ad iniziare dall'età dei comuni), di ponti, guadi, delle direttrici secondarie incrocianti il percorso maggiore. Tutto questo, oltre che alla conoscenza della «cornice» spirituale-culturale che sosteneva il valore e le funzioni della Via Francigena, deve portare alla rievocazione della complessa rete di comunicazioni e del conte-

sto ambientale che ne costituivano la base insostituibile.

Proprio per questo si prevede di operare per progetti di area vasta, anche interregionale, che tengano conto dell'ampio quadro delle dinamiche storiche, economiche e di pianificazione che interessano il territorio. Lo scopo è anche quello di inserire in modo organico l'intervento straordinario per la Via Francigena nelle scelte di programmazione ordinaria già individuate, per favorire l'ottimizzazione delle risorse e la massima efficacia degli interventi.

Particolare attenzione si riserva alle iniziative promosse per i e dai giovani e dall'associazionismo, nella consapevolezza che la formazione spirituale e culturale a dimensione europea delle nuove generazioni possa trovare nel percorso della Via Francigena un luogo particolarmente fecondo.

Ai fini della redazione delle proposte, il disegno di legge sottolinea l'importanza di una riflessione concertata sul piano territoriale fra regione ed enti locali per redigere progetti pienamente coerenti con gli obiettivi individuati. Si è infatti ritenuto opportuno affidare alle singole regioni l'organizzazione del rapporto con gli enti locali secondo le modalità ritenute più opportune, anche in relazione alle legislazioni regionali vigenti nei diversi settori interessati dall'intervento (cultura, turismo, ambiente, pianificazione), riservando al piano nazionale, in particolare ad una apposita Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta, per la maggioranza, da rappresentanti delle regioni interessate, il compito di redigere le graduatorie dei progetti e di raccordare le politiche europee e di coordinamento tecnico a livello nazionale.

L'ipotesi operativa parte proprio dalla costruzione e promozione di un prodotto turistico-culturale che valorizzi attività e luoghi lungo la Via Francigena, proposti in chiave unitaria, rispetto allo scenario nazionale ed europeo. L'Associazione è in continua crescita, con contatti molto strutturati con municipalità straniere tra cui Canterbury, Reims e Santiago di Compostela» (dalla Presentazione dell'Associazione).

Nel tempo in cui l'impegno dell'Italia è rivolto ai moderni corridoi infrastrutturali che possano meglio collegarla all'Europa nelle direzioni Nord-Sud ed Est-Ovest, l'attenzione alla Via Francigena può contribuire fortemente alla riscoperta dell'identità originariamente europea del nostro Paese e delle radici dell'Europa, a intensificare gli scambi con gli altri popoli europei, a unire la geografia e la storia della nuova Europa che è nata con l'allargamento. Infine, l'idea del «cammino», che evoca non solo la meta ma il continuo attraversamento dei confini, che è sinonimo di fiducia, di apertura, di riflessione, di sosta, di scoperta, di testimonianza, di dialogo, di ospitalità, di incontro, può contribuire oggi alla costruzione morale e civile della nazione, nella consapevolezza della sua vocazione europea, della sua collocazione geografica e storica che la fa ponte nel Mediterraneo tra Occidente e Oriente.

Da Roma, infatti, partirà il cammino che attraverso Brindisi giungerà a Gerusalemme. L'Unione europea non può che trarre, dal rilancio e dalla valorizzazione degli itinerari culturali europei e dei cammini medievali di pellegrinaggio, il migliore auspicio per la costruzione piena dell'unità dell'Europa politica, luogo e spazio del cammino comune dell'*homo viator* di oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo, e anche al fine di aumentare l'efficacia degli interventi già effettuati, lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena, tenendo conto del grande valore europeo dell'itinerario, come opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica ovvero di *marketing* territoriale.

2. Ai fini della presente legge è denominata «Via Francigena» la grande direttrice viaria che, tra l'VIII e il XII secolo, ha costituito la principale via di comunicazione tra il Mare del Nord e Roma. La presente legge si applica al tratto di strade italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, e che è altresì parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa».

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, questi ultimi qualora dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già effettuati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;

b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico od ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;

c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, al fine di favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità agli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di

appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico-testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente capaci di completare e perfezionare, in modo significativo, interventi, già realizzati, di carattere storico-architettonico;

f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica;

g) attività di informazione, comunicazione, anche attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale, e promozione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla Via Francigena, che tenga in particolare conto la diffusione a livello europeo e promuova collegamenti e collaborazioni con località toccate dalla Via Francigena in altri Paesi europei;

h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso *stage* e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea.

Art. 3.

(Fondo per la Via Francigena)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, denominato «Fondo per la Via Francigena», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti di iniziativa di comuni, province e regioni volti al perseguimento delle finalità della presente legge. A

decorrere dall'anno 2010, al Fondo è attribuito un finanziamento di 10 milioni di euro in ragione d'anno.

Art. 4.

(Commissione per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la «Commissione per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per la gioventù, del Ministero per il turismo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Basilicata, da un rappresentante della Associazione europea delle Vie Francigene e da un rappresentante della Consulta nazionale degli itinerari storici/culturali e religiosi.

4. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

*(Accordi di programma quadro
con le regioni)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di programmazione da parte della Commissione, provvede a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà altresì avvalersi, per le attività di coordinamento e di monitoraggio degli interventi, della Associazione europea delle Vie Francigene.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della rimissione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

